



# REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

*approvato dal Consiglio Superiore il 30 ottobre 2023*

*in applicazione dell'art. 4.3, comma 2, dello Statuto e art. 3,  
comma 4 del D. Lgs. 153/1999*

Sede Legale: Largo Gae Aulenti, 2, Palermo - 90133

Codice Fiscale: 00148230824 \* Partita IVA: 00105780829

[info@fondazionesicilia.it](mailto:info@fondazionesicilia.it) [segreteria.fondazionesicilia@postacertificata.org](mailto:segreteria.fondazionesicilia@postacertificata.org)

[www.fondazionesicilia.it](http://www.fondazionesicilia.it)

*Iscritta nel Registro Persone Giuridiche Presidenza Regione Siciliana n. 41 vol. 1*

## Fondazione Sicilia - Regolamento per l'esercizio dell'attività istituzionale

### DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per "reddito erogabile": la quota parte del reddito determinato in applicazione dell'art. 8 del D.Lgs. n. 153/99, risultante dal documento programmatico previsionale annuale e specificamente destinata dal Consiglio Superiore alle finalità istituzionali;
- b) per "programmi": l'insieme di interventi fra loro coordinati, per il raggiungimento degli obiettivi previsti nell'ambito del/i settore/i di intervento;
- c) per "programmi istituzionali": gli impegni pluriennali assunti dalla Fondazione e le erogazioni a carattere ricorrente indirizzate al supporto di un numero limitato di istituzioni eccellenti operanti nei diversi settori di operatività della Fondazione;
- d) per "programmi specifici": l'insieme di azioni coordinate e complessivamente dirette al perseguimento di un obiettivo determinato rientrante nelle finalità della Fondazione. I programmi specifici traducono in linee operative gli indirizzi strategici sia nella direzione di erogazioni specifiche a "progetti di terzi" rientranti nei programmi, sia nella predisposizione di "progetti della Fondazione" ideati, gestiti e valutati in proprio o in collaborazione con partner appositamente individuati;
- e) per "programmi settoriali": l'insieme delle erogazioni deliberate - di norma mediante cofinanziamento di iniziative di terzi - nei settori di operatività a favore di progetti che non rientrano nei programmi specifici della Fondazione;
- f) per "progetto": qualunque forma di attività, comunque organizzata, svolta nei settori di intervento della Fondazione e destinata a produrre risultati in un arco temporale determinato;
- g) per "iniziativa": qualunque idea o forma di attività, non strutturata, diretta al perseguimento di un obiettivo determinato rientrante nelle finalità della Fondazione;
- h) "erogazione": qualsiasi finanziamento diretto o indiretto, in denaro o altra utilità, effettuato dalla Fondazione a favore di altri soggetti pubblici o privati, per la realizzazione di progetti/iniziativa nei settori di intervento della Fondazione stessa;
- i) per "erogazione di sostegno istituzionale", qualsiasi finanziamento, diretto o indiretto, effettuato dalla Fondazione a favore di altri soggetti pubblici o privati e destinato a sostenere l'attività ordinaria di una organizzazione piuttosto che la realizzazione di uno specifico progetto.

Ai fini del presente regolamento si applicano altresì le definizioni di cui all'art.1, del decreto legislativo 17 maggio 1999 n.153 e successive modifiche e integrazioni.

## Fondazione Sicilia - Regolamento per l'esercizio dell'attività istituzionale

Sommaro	
CAPO I .....	4
Art.1: Oggetto.....	4
Art.2: Natura e scopi .....	5
Art.3: Settori di operatività .....	5
Art.4: Ambito di intervento.....	5
CAPO II .....	6
Art.5: Documenti di programmazione.....	6
Art.6: Documento Programmatico Previsionale pluriennale .....	6
Art.7: Documento Programmatico Previsionale annuale.....	7
Art.8: Contenuti del documento programmatico previsionale annuale.....	8
CAPO III .....	9
Art.9: Principi generali .....	9
Art.10: Destinatari degli interventi .....	10
Art.11: Soggetti esclusi .....	11
CAPO IV.....	11
Art.12: Erogazioni di sostegno istituzionale.....	12
Art.13: Erogazioni pluriennali .....	12
CAPO V.....	12
Art.14: Programmi specifici e progetti propri della Fondazione.....	12
CAPO VI.....	13
Art.15: Criteri generali di intervento a sostegno di iniziative promosse da terzi .....	13
Art.16: Modalità erogative.....	14
Art.17: Concessione di contributi mediante bando.....	14
Art.18: Erogazioni straordinarie.....	15
CAPO VII.....	15
Art.19: Utilizzo a fini istituzionali delle unità immobiliari di proprietà .....	16
CAPO VIII.....	17
Art.20: Pubblicità dei documenti.....	17

## Fondazione Sicilia - Regolamento per l'esercizio dell'attività istituzionale

Art.21: Informazione.....	18
Art.22: Resoconto sull'attività svolta.....	18
CAPO IX.....	19
Art.23: Entrata in vigore .....	19
Art.24: Disposizioni transitorie.....	19
Art.25: Deroghe .....	19
Art.26: Norme di rinvio .....	19

## CAPO I

### OGGETTO, NATURA E SCOPI, SETTORI DI OPERATIVITÀ E AMBITO DI INTERVENTO

#### Art.1: **Oggetto**

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 4.3 dello Statuto della Fondazione Sicilia (di seguito Fondazione), disciplina, attraverso la definizione di specifici criteri, le fasi relative alla individuazione, selezione e pianificazione degli interventi da realizzare nei settori di operatività e delinea le possibili modalità e gli strumenti operativi da impiegare nella pratica realizzazione della progettualità, onde assicurare la trasparenza dell'attività, la motivazione delle scelte, la più ampia possibilità di tutela degli interessi contemplati nello statuto, la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi nonché la verifica dei risultati.
2. Gli specifici criteri definiti dal presente Regolamento saranno di riferimento e guida per gli Organi collegiali della Fondazione che, secondo le rispettive competenze, agiscono per la realizzazione degli scopi statutariamente previsti:
  - il Consiglio Superiore, Organo di Indirizzo, che individua i settori di operatività e determina gli obiettivi e le priorità per l'attività della Fondazione nonché i programmi annuali e pluriennali della stessa;
  - il Consiglio di Amministrazione, Organo di Gestione, che predispone il documento programmatico previsionale annuale, propone i programmi pluriennali di intervento e compie tutti gli atti di gestione necessari per la realizzazione degli obiettivi istituzionali della Fondazione come sopra determinati;
  - il Collegio Sindacale, Organo di Controllo che esercita, fra l'altro, la vigilanza sulla destinazione delle erogazioni.

## Fondazione Sicilia - Regolamento per l'esercizio dell'attività istituzionale

### Art.2: **Natura e scopi**

1. La Fondazione è persona giuridica privata senza fini di lucro, dotata di piena autonomia statutaria e gestionale e persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo sociale, culturale ed economico.

### Art.3: **Settori di operatività**

1. La Fondazione opera esclusivamente nei settori ammessi e prevalentemente nei settori "rilevanti" individuati ogni tre anni e in numero non superiore a cinque dal Consiglio Superiore ai sensi dell'art. 3 dello Statuto.
2. A tali settori verrà destinata la quota prevalente di reddito prevista per l'attività erogativa di ogni esercizio; la restante parte potrà essere destinata ad uno o più settori ammessi.
3. L'elenco dei settori di operatività (rilevanti e ammessi) individuati dal Consiglio Superiore per ciascun triennio andrà comunicato all'Autorità di Vigilanza e pubblicato sul sito internet della Fondazione; così pure le eventuali modifiche.
4. Tenuto anche conto delle risorse prevedibilmente disponibili, tempo per tempo, la Fondazione, al fine di rendere più efficace la propria azione e sovvenire in maniera organica e programmata alle potenzialità e utilità del territorio, può rivolgere gli interventi anche a favore di uno solo dei settori "rilevanti" di operatività. Di ciò terrà conto nella definizione periodica di programmi pluriennali predisposti dopo adeguati accertamenti di fattibilità.

### Art.4: **Ambito di intervento**

1. L'ambito territoriale in cui la Fondazione persegue le proprie finalità è prevalentemente quello della Regione Siciliana. La Fondazione comunque può operare anche al di fuori di tale ambito e, anche d'intesa con altri organismi nazionali e/o internazionali, sostenere iniziative e interventi ad alto contenuto storico, culturale o sociale in Italia e all'estero, purché riconducibili ai settori di cui al precedente art. 3.

## CAPO II

### PROCEDURE DI PROGRAMMAZIONE

#### Art.5: Documenti di programmazione

1. L'attuazione delle finalità statutarie è operativamente assicurata dall'adozione, da parte del Consiglio Superiore, del Documento di Programmazione Pluriennale e del Documento Programmatico Previsionale annuale predisposti dal Consiglio di Amministrazione anche sulla base di orientamenti generali che le Commissioni Consultive eventualmente istituite possono fornire entro il 15 settembre di ogni anno.
2. Entro lo stesso termine le commissioni possono formulare la proposta di aggiornamento del documento pluriennale vigente, indicandone i presupposti.
3. Il documento di cui al comma precedente, predisposto dal Consiglio di Amministrazione, dovrà essere trasmesso ai membri del Consiglio Superiore nei termini previsti dal Regolamento di funzionamento degli organi sociali.
4. Il programma pluriennale di attività ha durata triennale.

#### Art.6: Documento Programmatico Previsionale pluriennale

1. Il Consiglio Superiore in attuazione dell'art. 4.2, 1° comma dello Statuto, triennialmente approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, il documento di programmazione pluriennale. Tale documento, che contiene la specificazione dei fini statuari che la Fondazione intende perseguire nell'arco di tempo pluriennale, può essere aggiornato e integrato con riferimento al periodo di vigenza.
2. Il Documento di cui al comma precedente, tenuto conto dei vincoli e delle determinazioni assunte riguardo alla gestione e all'utilizzazione del patrimonio, individua le strategie generali, gli obiettivi da perseguire, le priorità e i programmi di attività nel triennio considerato e ripartisce le risorse fra i diversi settori di intervento prescelti.
3. Nel caso si prospettino scostamenti significativi rispetto alla ripartizione di cui sopra, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad informare tempestivamente il Consiglio Superiore per le determinazioni del caso.
4. Su proposta del Consiglio di Amministrazione, per progetti di notevole rilevanza che eccedano la scadenza del piano programmatico pluriennale di attività in corso o che

## Fondazione Sicilia - Regolamento per l'esercizio dell'attività istituzionale

necessitino di una diversa ripartizione delle risorse tra i vari settori, il Consiglio Superiore può modificare il piano programmatico di attività tenendo conto di tali impegni nella formulazione dei successivi piani programmatici pluriennali di attività. Il Consiglio di Amministrazione, ove necessario, è autorizzato ad adeguare, di conseguenza, il documento programmatico annuale.

5. Entro il mese di settembre di ogni anno, il Consiglio Superiore può formulare osservazioni in merito all'attuazione del Programma pluriennale, delle quali il Consiglio di amministrazione terrà conto nella redazione del Documento Programmatico Previsionale annuale relativo all'esercizio successivo.
6. Entro il 31 ottobre dell'ultimo esercizio del programma pluriennale in corso, il Consiglio Superiore, su proposta del Consiglio di Amministrazione, approva il Documento Programmatico Previsionale Pluriennale relativo al triennio successivo individuando i settori di operatività, gli obiettivi strategici, le linee e le priorità di azione e le relative risorse disponibili nel periodo in esame.
7. La proposta di Documento Programmatico Previsionale Pluriennale predisposta dal Consiglio di Amministrazione, dovrà essere trasmessa ai membri del Consiglio Superiore nei termini previsti dal Regolamento per il funzionamento degli Organi sociali.

### **Art.7: Documento Programmatico Previsionale annuale**

8. In attuazione degli artt. 8.2, lett. g) e 21.7 dello Statuto, il Consiglio Superiore, entro il 31 ottobre di ogni anno approva il documento programmatico previsionale annuale relativo all'esercizio successivo, proposto dal Consiglio di Amministrazione anche sulla base delle eventuali indicazioni delle Commissioni consultive, ove costituite. Tale documento è trasmesso entro 15 giorni all'Autorità di Vigilanza.
9. Il documento programmatico previsionale annuale di cui al precedente punto 1 tiene conto delle linee definite dal documento di programmazione pluriennale, se adottato; determina l'ammontare complessivo delle risorse da destinare alle attività istituzionali e la ripartizione delle stesse tra i settori di intervento e tra i programmi.
10. Ai fini della quantificazione delle risorse sulle quali definire il documento programmatico previsionale annuale, si fa prevalentemente riferimento al bilancio chiuso al 31 dicembre dell'esercizio precedente e all'andamento della gestione in corso.
11. L'eventuale decisione di costituire imprese strumentali nei settori rilevanti secondo quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, d.lgs. 17 maggio 1999, n.153, deve essere prevista nel documento previsionale annuale.



**Art.8: Contenuti del documento programmatico previsionale annuale**

1. Il documento, tenuto conto dei vincoli e delle determinazioni assunte con riguardo alla gestione ed all'utilizzazione del patrimonio, individua le linee di intervento attuative degli indirizzi del programma pluriennale da realizzare nell'esercizio successivo, anche in relazione allo svolgimento degli impegni pluriennali.
2. Al fine di assicurare la migliore utilizzazione delle risorse, la Fondazione può assumere impegni pluriennali, utilizzando, secondo principi di cautela, risorse a valere su esercizi successivi. In ogni caso non possono essere impegnate più di un terzo delle risorse mediamente disponibili ogni anno, a carico di esercizi successivi a quelli inseriti nella programmazione pluriennale di riferimento. Le risorse mediamente disponibili ogni anno vengono calcolate con riferimento agli ultimi tre esercizi trascorsi.
3. Per l'attività istituzionale possono essere utilizzati proventi derivanti da liberalità di terzi non destinati ad incrementare il patrimonio. La Fondazione può assumere, in seguito a liberalità di terzi, la gestione di patrimoni finalizzati dal donante a specifiche destinazioni culturali e/o sociali nei settori di intervento, che saranno inseriti nell'ambito dei documenti di programmazione della Fondazione.
4. La ripartizione delle risorse tra i settori e i programmi, deliberata con il documento programmatico previsionale annuale, può variare nel corso dell'esercizio, entro i limiti dell'ammontare complessivo, per un ammontare non superiore al 25% della dotazione iniziale di ciascun settore o programma, alla luce di esigenze emerse, secondo motivate valutazioni del Consiglio di Amministrazione.
5. Di tale variazione è data comunicazione al Consiglio Superiore.
6. Al fine di rendere più efficace ed organica l'azione della Fondazione, il documento può, per il periodo di riferimento, limitarne l'intervento ad alcune porzioni del territorio di operatività nonché a taluni settori o sotto-settori fra quelli previsti.
7. La proposta di Documento Programmatico Previsionale annuale predisposta dal Consiglio di Amministrazione, dovrà essere trasmessa ai membri del Consiglio Superiore nei termini previsti dal Regolamento per il funzionamento degli Organi sociali.
8. Il Documento Programmatico Previsionale annuale deve essere approvato dal Consiglio Superiore ogni anno entro il mese di ottobre e trasmesso all'Autorità di Vigilanza entro 15 giorni dall'approvazione.

### CAPO III

#### CRITERI GENERALI PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI ATTUATIVI DEGLI INDIRIZZI PROGRAMMATICI

##### Art.9: **Principi generali**

1. La Fondazione opera secondo criteri di efficienza, efficacia, equità, indipendenza, imparzialità, non discriminazione e trasparenza verso tutti i soggetti che entrano in relazione con essa.
2. Nell'ottica di ricercare una più organica e mirata definizione degli interventi da realizzare, la Fondazione può attuare studi e indagini in grado di fornire una dettagliata mappatura delle effettive esigenze presenti nel territorio; ciò anche attraverso un diretto coinvolgimento dei soggetti preposti alla programmazione territoriale e degli Enti, Organizzazioni e/o Istituzioni interessati.
3. La Fondazione indirizza i propri interventi secondo scelte strategiche che tengono conto delle finalità generali, delle opportunità di crescita sociale ed economica del territorio e degli obiettivi statuari e programmatici con l'obiettivo generale di incidere sul territorio di attività prevalente con interventi significativi.
4. L'attività istituzionale della Fondazione non deve comunque porsi, di norma, in posizione di supplenza ovvero di surrogazione rispetto a quella degli enti e strutture pubbliche istituzionalmente deputate ai servizi sociali e per la collettività.
5. La Fondazione persegue le proprie finalità attraverso:
  - a) Il finanziamento di iniziative e progetti propri, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati;
  - b) l'esercizio diretto o indiretto di imprese strumentali operanti in via esclusiva per la diretta realizzazione degli scopi statuari nei settori rilevanti; in tali imprese la Fondazione può detenere partecipazioni anche di controllo;
  - c) la promozione, costituzione o adesione a società, organizzazioni, enti consortili o associativi, sia italiani che esteri, che realizzino attività coerenti con gli scopi della Fondazione;
  - d) la partecipazione ad altre fondazioni con finalità analoghe alle proprie;
  - e) la funzione di stimolo di tutte le iniziative volte al raggiungimento degli scopi istituzionali con particolare riferimento a quelle dirette a promuovere lo sviluppo anche economico del territorio della Regione Siciliana;
  - f) erogazioni di "sostegno istituzionale";

## Fondazione Sicilia - Regolamento per l'esercizio dell'attività istituzionale

- g) il cofinanziamento di iniziative e progetti di soggetti terzi tramite le modalità previste nel presente regolamento;
  - h) ogni altra modalità o azione ritenuta utile e opportuna al perseguimento delle proprie finalità, purché compatibile con lo statuto.
6. Restano esclusi gli interventi nei settori di attività che non rientrano tra quelli individuati nei suddetti programmi, salvo particolari ed eccezionali esigenze e previa modifica dei programmi approvati dai competenti organi.
  7. In ogni caso la Fondazione non sostiene attività che, a prescindere dalla natura giuridica di soggetti proponenti, abbiano finalità direttamente o indirettamente commerciali.

### Art.10: **Destinatari degli interventi**

1. Nel perseguimento degli scopi e finalità istituzionali, la Fondazione riconosce quali destinatari tutti i soggetti organizzati che operano senza finalità di lucro nei settori di operatività della Fondazione di cui all'art. 3 del presente Regolamento, assicurando, ove possibile, una adeguata rotazione.
2. Pertanto, possono beneficiare degli interventi della Fondazione i soggetti che per esperienza, competenza, professionalità, reputazione e capacità di partnership diano prova di essere in grado di perseguire, con efficacia ed efficienza, gli obiettivi delle iniziative proposte, che perseguono scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico del territorio e che operano nei settori di intervento della Fondazione, come previsto dallo Statuto, dal Documento Programmatico Pluriennale e dai relativi aggiornamenti annuali approvati dal Consiglio di Indirizzo della Fondazione
3. Sotto il profilo soggettivo, possono proporre iniziative:
  - a) i soggetti pubblici
  - b) gli enti del terzo settore di cui all'art. 4, comma 1, del D.lgs 3.07.2017 n. 117, iscritti al RUNTS
  - c) le cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero;
  - d) gli Enti Religiosi civilmente riconosciuti
  - e) le imprese strumentali, costituite ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. h) del d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153
  - f) Enti privati, senza scopo di lucro, non iscritti al RUNTS, per i quali la Fondazione si riserva di accertare requisiti atti a dimostrare l'assenza dello scopo di lucro, diretto o indiretto, e l'attività di interesse generale, oltre che la coerenza delle finalità perseguite e delle attività svolte con le finalità della Fondazione.

## Fondazione Sicilia - Regolamento per l'esercizio dell'attività istituzionale

4. Ai fini della formalizzazione delle iniziative o dei progetti di intervento, è necessario che i soggetti di cui al comma precedente siano organizzati e formalmente costituiti, operino stabilmente nel settore cui è rivolta l'erogazione, ed ove previsto da ogni singolo bando da un numero di anni espressamente indicato, e che comprovino le loro esperienze, competenze e conoscenze, al fine di garantire la realizzazione e la sostenibilità del progetto.
5. I beneficiari debbono impiegare i fondi ottenuti per le finalità per cui sono stati erogati. Gli stessi non devono avere comportamenti discriminatori e condizionamenti ideologici o politici o determinati dal sesso, dalla razza, dal credo religioso o ideologico, dallo stato civile dei destinatari finali dell'intervento.
6. La Fondazione può disporre erogazioni dirette a favore di persone fisiche esclusivamente nell'ambito di specifici progetti di intervento finalizzati all'assegnazione di premi, borse di studio o finanziamento di progetti di ricerca i cui destinatari vengono scelti direttamente dalla Fondazione.
7. Per tali interventi, che potranno essere realizzati anche in collaborazione con Enti e istituzioni eventualmente interessati e che saranno resi pubblici nelle forme ritenute più opportune, il Consiglio di Amministrazione provvederà a stabilire criteri, termini e modalità di intervento. L'assegnazione delle borse di studio o di ricerca da assegnare, in ogni caso, dovrà avvenire tramite bandi e con selezione da effettuarsi a cura di apposite commissioni.

### **Art.11: Soggetti esclusi**

1. Ai sensi dell'art. 3.3 dello Statuto, non è consentito alla Fondazione l'esercizio di funzioni creditizie, nonché qualsiasi forma di finanziamento, di erogazione o, comunque, di sovvenzione, diretta o indiretta, ad enti con fini di lucro o a favore di imprese di qualsiasi natura, ad eccezione dei soggetti imprenditoriali previsti dal successivo art. 11
2. Non sono inoltre ammessi finanziamenti, erogazioni o comunque sovvenzioni dirette o indirette, a favore di:
  - a) persone fisiche, fatte salve le eccezioni previste al precedente art. 9.6;
  - b) partiti o movimenti politici;
  - c) organizzazioni sindacali o di patronato;
  - d) soggetti che perseguono finalità incompatibili con quelle della Fondazione.

## CAPO IV

### PROGRAMMI ISTITUZIONALI E PLURIENNALI

#### Art.12: Erogazioni di sostegno istituzionale

1. La Fondazione può destinare erogazioni al sostegno istituzionale di organizzazioni, le cui attività perseguono finalità coerenti con quelle stabilite dallo statuto della Fondazione, entro un limite massimo prestabilito dal Documento di Programmazione Previsionale annuale.

#### Art.13: Erogazioni pluriennali

1. La Fondazione privilegia le erogazioni a favore di attività che si concludono entro un arco temporale definito o che, perdurando nel tempo, siano in grado di raggiungere una apprezzabile autonomia economica.
2. Alla realizzazione di programmi di intervento pluriennali in ciascun settore non può essere destinato più di un quinto delle risorse mediamente disponibili ogni anno.
3. Per i progetti a carattere pluriennale, di norma relativi a non più di tre esercizi consecutivi, il finanziamento viene accordato per tranches contributive che vengono imputate all'esercizio corrispondente. L'erogazione delle tranches successive al contributo per l'avvio del progetto
  - è subordinata alla presentazione da parte dell'Ente beneficiario di una relazione periodica che attesti i risultati conseguiti nel periodo dall'iniziativa e illustri i programmi per il periodo successivo;
  - è condizionata al positivo apprezzamento dei risultati conseguiti con il contributo precedente, sulla base del progetto presentato e delle verifiche effettuate.

## CAPO V

### PROGETTI PROPRI

#### Art.14: Programmi specifici e progetti propri della Fondazione

1. Per il perseguimento delle finalità istituzionali ed al fine di rendere più incisiva ed efficace la propria azione, volta allo sviluppo economico e culturale del territorio siciliano, la Fondazione - oltre all'attività erogativa gestita mediante adesione alle richieste di erogazione di cui al successivo Capo VI - promuove programmi specifici costituiti da finanziamenti a progetti, preferibilmente propri. I programmi specifici traducono in linee operative gli indirizzi strategici sia nella direzione di erogazioni specifiche a progetti di terzi rientranti nei programmi, sia nella predisposizione di

## Fondazione Sicilia - Regolamento per l'esercizio dell'attività istituzionale

progetti ideati, gestiti e valutati in proprio o in collaborazione con partner appositamente individuati.

2. Per la realizzazione dei "progetti propri", il Consiglio di Amministrazione e lo staff della Fondazione stessa possono collaborare, sia nelle fasi progettuali sia in quelle di realizzazione e di valutazione, con soggetti esterni che, per le loro caratteristiche organizzative e per la qualità ed efficienza dei servizi erogati, sono in grado di supportare la Fondazione nel perseguimento degli obiettivi progettuali.
3. Il Presidente predispone, per ciascun progetto della Fondazione, uno specifico documento illustrativo da cui risultino gli obiettivi da perseguire, i soggetti coinvolti ed il loro ruolo, i tempi previsti per la realizzazione, le risorse economiche impegnate (anche in prospettiva pluriennale) e lo stato di avanzamento del progetto.
4. Prima dell'avvio di un "progetto della Fondazione" il Consiglio di Amministrazione può realizzare uno "studio di fattibilità" del progetto stesso, avvalendosi della collaborazione di singoli esperti o di organizzazioni specializzate.

## CAPO VI

### PROGRAMMI SETTORIALI: INIZIATIVE DI TERZI

#### Art.15: **Criteri generali di intervento a sostegno di iniziative promosse da terzi**

1. La Fondazione sostiene *programmi settoriali* (costituiti da erogazioni nei settori di operatività a favore di progetti che non rientrano nei programmi specifici della Fondazione) di norma mediante cofinanziamento di iniziative di terzi (progetti) per le quali siano chiaramente individuabili i contenuti, i soggetti coinvolti, i beneficiari e gli obiettivi che si intendono raggiungere, nonché le risorse e i tempi necessari per la loro realizzazione.
2. La Fondazione opera di prevalenza attraverso la predisposizione di Bandi di erogazione approvati dal Consiglio di Amministrazione e resi pubblici con le modalità fissate dallo stesso.
3. Il Consiglio di Amministrazione definisce le modalità di presentazione alla Fondazione delle attività/progetti/iniziative da parte di terzi, nonché i requisiti oggettivi relativi agli stessi, rendendoli noti mediante la pubblicazione di appositi avvisi, comunicazioni o bandi, al fine di garantire la trasparenza delle condizioni di accesso.
4. Le richieste di finanziamento e di co-finanziamento di attività/progetti/iniziative promossi da terzi vanno presentate secondo le scadenze e le modalità stabilite dal presente regolamento e rese pubbliche dalla Fondazione.

## Fondazione Sicilia - Regolamento per l'esercizio dell'attività istituzionale

5. Gli enti o soggetti richiedenti devono dimostrare di possedere la capacità di gestire l'iniziativa per la quale chiedono l'intervento della Fondazione.
6. Non vengono finanziate richieste volte a coprire spese di gestione ordinaria dei soggetti proponenti.

### **Art.16: Modalità erogative**

1. La Fondazione opera secondo le seguenti modalità, fatte salve specifiche eccezioni valutate di volta in volta da parte del Consiglio di Amministrazione, ai sensi del seguente art. 18:
  - Bando generale per richieste di contributo;
  - Bandi tematici

### **Art.17: Concessione di contributi mediante bando**

1. Ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il testo dei bandi per la concessione dei contributi e ne dispone la pubblicazione.
2. La pubblicazione del bando non vincola in alcun modo la Fondazione alla concessione dei contributi né può valere quale proposta contrattuale.
3. Ogni bando dovrà contenere al proprio interno, in base alle specifiche caratteristiche del bando stesso, i seguenti elementi
  - a) I soggetti ammissibili;
  - b) la tipologia di iniziative/progetti presentabile;
  - c) gli ambiti territoriali di ricaduta;
  - d) la durata delle iniziative/progetti;
  - e) gli elementi relativi a finanziamento e cofinanziamento;
  - f) i criteri e le procedure di valutazione ex-ante;
  - g) le modalità di diffusione pubblica;
  - h) i tempi e le modalità di erogazione;
  - i) le attività di controllo e monitoraggio;
  - j) la documentazione necessaria;
4. La nuova modalità di presentazione delle domande di contributo prevede l'accreditamento del soggetto richiedente sulla piattaforma ROL, raggiungibile tramite apposito collegamento presente sul sito internet [fondazione sicilia.it](http://fondazione sicilia.it) nella sezione BANDI.
  - a) I progetti dovranno essere presentati esclusivamente attraverso la piattaforma ROL.
  - b) Il soggetto richiedente dovrà compilare integralmente i moduli, allegare i documenti previsti e seguire tutte le procedure per l'invio telematico della richiesta; dopo l'invio, per completare la procedura, sarà necessario stampare e far sottoscrivere al rappresentante legale l'ultima pagina del file pdf riepilogativo

## Fondazione Sicilia - Regolamento per l'esercizio dell'attività istituzionale

"Modello scheda" ricevuto all'indirizzo email, scansionarlo e caricarlo nell'apposita sezione del portale. In alternativa è possibile firmare il file con la firma digitale (trasformando il file in p7m) e successivamente caricarlo nell'apposita sezione del portale.

- c) La richiesta di contributo si intende completata e dunque validamente inoltrata solo a seguito del caricamento dell'ultima pagina del "Modello scheda" firmata e scannerizzata o in alternativa del file p7m munito di firma digitale.
5. A pena di inammissibilità, ogni Soggetto Responsabile deve:
- a) compilare integralmente le sezioni obbligatorie del formulario di progetto;
  - b) allegare tutti i documenti obbligatori previsti dal formulario stesso, e laddove previsti utilizzando i facsimili scaricabili contestualmente, debitamente firmati;
  - c) portare a termine la procedura di invio e completamento della richiesta di contributo prevista dal portale ROL, comprensiva del caricamento del formulario di progetto firmato dal rappresentante legale del Soggetto Responsabile.

### Art.18: **Erogazioni straordinarie**

1. In situazioni straordinari, debitamente motivate, e su proposta del Presidente il Consiglio di Amministrazione, con proprio atto, potrà prendere in esame richieste di contributo pervenute in forme diverse da quelle previste.
2. In ogni caso, le istanze devono contenere i dati e le informazioni necessarie ai fini dell'istruttoria della richiesta nonché tutti gli elementi utili per una chiara individuazione delle finalità e degli obiettivi, con gli stessi elementi previsti per le domande tramite bando al punto 3 Art.17: CAPO VI.



## CAPO VII

### UTILIZZO A FINI ISTITUZIONALI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ

#### Art.19: **Utilizzo a fini istituzionali delle unità immobiliari di proprietà**

1. La Fondazione utilizza gli immobili di cui dispone per le proprie finalità statutarie, nell'ambito dei propri progetti ed avendo riguardo al fatto che gli investimenti in tale ambito sono limitati da vincoli normativi e statutari. La Fondazione pur intendendo svolgere un ruolo attivo e significativo nella comunità locale, con riferimento ai propri settori di interesse statutario, non può sostituirsi agli enti pubblici territoriali nell'offerta di spazi per le attività sociali e culturali.
2. Per le diverse tipologie di immobili di proprietà della Fondazione, vengono stabilite le seguenti modalità di utilizzo.
  - a) la sede della Fondazione, con i propri uffici e le proprie sale riunioni  
L'uso può essere concesso a soggetti terzi:
    - in caso di presentazioni congiunte (ad es. conferenze stampa) di iniziative di interesse della Fondazione;
    - in via del tutto eccezionale e ai soli soggetti associati e/o patrocinati, per riunioni non realizzabili nelle loro sedi (ad es. per temporanea inagibilità).
  - b) gli spazi concessi in uso permanente a soggetti esterni. Tali spazi possono essere concessi a soggetti terzi solo se:
    - proprietari di beni di particolare rilievo culturale e di interesse per la Fondazione che può custodirli, valorizzarli e renderli fruibili alla collettività (es. Archivio Storico e Biblioteca del Banco di Sicilia);
    - partecipati;
    - patrocinati dalla Fondazione.  
Solo i soggetti partecipati possono installare nei locali loro assegnati delle strutture organizzative stabili (ad es. segreterie) e possono altresì, sotto la propria responsabilità e comunque previa intese con la Fondazione, ospitare manifestazioni temporanee (ad es. conferenze) negli spazi destinati ad un pubblico utilizzo eventualmente dati loro in uso dalla Fondazione.
  - c) gli spazi destinati ad un pubblico utilizzo  
L'utilizzo di tali spazi - diversi da quelli già citati sub b) - è gestito direttamente dalla Fondazione, la quale vi può organizzare o ospitare manifestazioni ed eventi funzionali ai propri scopi statutari.

## Fondazione Sicilia - Regolamento per l'esercizio dell'attività istituzionale

Nel caso di iniziative esterne, comunque attinenti a finalità e programmi della Fondazione, tali spazi possono anche essere concessi temporaneamente in uso a soggetti terzi. La concessione deve avvenire mediante preventiva stipula di apposita lettera-contratto che, sulla base dei criteri generali fissati dal Consiglio di Amministrazione, definisca termini, modalità e corrispettivi da riconoscere alla Fondazione a titolo di rimborso spese e a parziale copertura degli oneri, diretti e indiretti, che sulla Fondazione stessa gravano in relazione all'utilizzo degli spazi. Rispetto a tali rimborsi la Fondazione terrà contabilità separata.

3. Il Presidente, sentito il Segretario Generale, valuterà la qualità delle iniziative ospitate, curando anche che le caratteristiche di impegno degli spazi non siano di ostacolo ad un'ampia fruibilità da parte di soggetti diversi.
4. L'utilizzo a scopo espositivo è consentito solo per eventi organizzati in collaborazione con soggetti istituzionali altamente qualificati.

## CAPO VIII

### COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E DI IMPRESA

#### Art.20: **Pubblicità dei documenti**

1. Lo Statuto, il Bilancio d'esercizio, il Regolamento per l'esercizio dell'attività istituzionale sono resi pubblici nelle seguenti forme:
  - consultazione presso la sede della Fondazione;
  - inserimento nel sito Internet della Fondazione;
  - invio all'Autorità di Vigilanza.Inoltre il Bilancio di esercizio è reso pubblico secondo le modalità stabilite nell'apposito Regolamento di contabilità e bilancio emanato dall'Autorità di Vigilanza.
2. Chiunque può prenderne visione e averne copia, a richiesta, dietro rimborso delle sole spese vive. La messa a disposizione dei suddetti documenti sul sito internet della Fondazione, non soggetto a restrizioni di accesso, equivale a deposito presso la sede della Fondazione.
3. I bandi, gli avvisi e i comunicati per la concessione di contributi di cui al presente Regolamento nonché gli eventuali, ulteriori documenti destinati alla diffusione pubblica, sono resi pubblici mediante pubblicazione, anche per estratto, sul sito internet della Fondazione e nelle altre forme previste dalla Legge e dallo Statuto. Ove ritenuto opportuno, possono essere resi pubblici anche mediante mezzi di informazione a carattere locale o mediante pubblicazione di sunti, estratti o avvisi, su uno o più quotidiani diffusi nel territorio di operatività.

## Fondazione Sicilia - Regolamento per l'esercizio dell'attività istituzionale

### Art.21: **Informazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione cura che i programmi di intervento della Fondazione per le attività istituzionali di interesse generale e di utilità sociale siano sostenuti da azioni informative presso il pubblico e gli organi di informazione, tese a favorire l'accesso ai contributi, la trasparenza del processo di selezione e la conoscenza di quanto realizzato con detti programmi.
2. Il Consiglio di Amministrazione cura la predisposizione di un resoconto dei progetti finanziati e dei risultati ottenuti da trasmettere al Consiglio Superiore contestualmente al bilancio consuntivo per gli adempimenti allo stesso spettanti in ottemperanza dell'art.8.2, lett. j) dello Statuto.
3. Il Consiglio di Amministrazione, in ottemperanza all'art.5, comma 1 del Regolamento di funzionamento degli Organi cura la predisposizione della nota quadrimestrale contenente, in relazione al periodo di riferimento, i dati di sintesi, anche con ripartizione settoriale, dell'attività istituzionale e delle principali decisioni assunte in ordine alla organizzazione interna della Fondazione. Di tale nota riferisce il Presidente al Consiglio Superiore.
4. La struttura cura che il resoconto di cui al precedente comma 2 sia pubblicato e diffuso.

### Art.22: **Resoconto sull'attività svolta**

1. In ossequio al criterio e al valore della trasparenza, la Fondazione si impegna:
  - a dare pubblico rendiconto, all'occorrenza, e comunque attraverso il bilancio, dell'attività svolta e dei principali progetti alla cui realizzazione ha contribuito, nel rispetto della normativa sulla privacy. Il bilancio consuntivo e la relazione sulla gestione vengono resi pubblici nelle forme stabilite nello Statuto e nel Regolamento dell'Autorità di Vigilanza. In ogni caso il resoconto annuale dell'attività erogativa viene messo a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, dietro rimborso delle sole spese vive;
  - a rendere noto, entro il 31 dicembre di ciascun anno, l'ammontare delle risorse destinabili (in via preventiva) nell'anno successivo, a ciascuno dei settori di operatività;
  - a dare comunicazione ai soggetti proponenti, delle decisioni assunte dal Consiglio di Amministrazione in ordine alle richieste pervenute, anche in caso di non accoglimento.

## Fondazione Sicilia - Regolamento per l'esercizio dell'attività istituzionale

Lo Statuto, il Regolamento dell'attività istituzionale, il Documento programmatico pluriennale, il Documento programmatico previsionale annuale, il bilancio di missione e le informazioni concernenti gli appalti affidati di importo superiore a 50 mila euro sono resi pubblici sul sito Internet della Fondazione.

Sul sito Internet della Fondazione sono altresì resi pubblici le procedure per le richieste di sostegno finanziario, con l'indicazione delle condizioni di accesso, i criteri e il processo di selezione delle richieste, nonché i connessi esiti, ivi compresi quelli relativi ai risultati conseguiti in relazione alle iniziative finanziate, secondo le modalità definite dal Consiglio di Amministrazione.

### CAPO IX

#### ENTRATA IN VIGORE, DISPOSIZIONI TRANSITORIE E NORME DI RINVIO

##### Art.23: **Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla delibera di approvazione del Consiglio Superiore e viene reso pubblico con le modalità di cui al precedente art. [20.1](#).

##### Art.24: **Disposizioni transitorie**

1. Per l'esercizio in corso alla data di approvazione del presente Regolamento ed a parziale deroga di quanto previsto al Capo VI, il Consiglio di Amministrazione determinerà tempi, modalità e risorse per la realizzazione di interventi a sostegno di iniziative di terzi (*programmi settoriali*) e ne darà pubblicità nelle forme ritenute più opportune.
2. Alle richieste già inoltrate alla Fondazione alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, continuano ad applicarsi le disposizioni e le procedure previgenti, salva la facoltà della Fondazione di richiedere integrazioni dei dati e/o della documentazione trasmessa.

##### Art.25: **Deroghe**

1. Il Consiglio di Amministrazione può, in via eccezionale e straordinaria e con adeguata motivazione, derogare alle norme ed alle procedure stabilite nel presente Regolamento, dandone esauriente e separata indicazione in sede di rendiconto annuale.

##### Art.26: **Norme di rinvio**

1. Per quanto non previsto esplicitamente dal presente Regolamento si applicano le norme dello Statuto e di Legge.

## Fondazione Sicilia - Regolamento per l'esercizio dell'attività istituzionale

2. In caso di eventuale contrasto tra norma regolamentare e norma statutaria, prevale quest'ultima.
3. In caso di controversie, inerenti all'applicazione dello Statuto e del presente Regolamento, che non trovino composizione nell'organo collegiale di competenza, spetta al Presidente dare l'interpretazione.